LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 20 GIUGNO 1925

evoluzione dello Stato, non si può disconoscere la parte preminente e decisiva che spetta al potere esecutivo. Il potere giudiziario e il potere legislativo sono sorti dalla specificazione di singole funzioni dello Stato. Il potere esecutivo è restato il depositario e l'organo di tutte le funzioni dello Stato genericamente considerate. In altri termini, il potere legislativo e quello giudiziario hanno funzioni determinate e specifiche; il potere esecutivo al contrario ha funzioni indeterminate e generiche. Donde la maggiore ampiezza della sua azione, e quindi il suo carattere di organo permanente, sempre operante e sempre vigilante.

Il presente disegno di legge, pertanto, che, mentre rende omaggio al principio della separazione dei poteri, cioè della specificazione delle funzioni dello Stato, riconosce altresì il principio dell'unità dello Stato e la posizione che fra i suoi organi spetta al potere esecutivo, rappresenta un reale progresso della legislazione italiana. (Vivissimi applausi).

Voci. Chiusura!

PRESIDENTE. È stata chiesta la chiusura. Domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata la metto a partito. (È approvata).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. GATTI, relatore. Dopo il discorso dell'onorevole ministro della giustizia, che ha illustrato e difeso con profondo acume il disegno di legge, io mi limiterò a brevissime e sintetiche dichiarazioni. La Commissione esprime anzitutto il suo più alto compiacimento per aver potuto portare la sua collaborazione ad un disegno di legge che tende a integrare le disposizioni statutarie in base alla evoluzione pratica del diritto, e rappresenta un progresso, un perfezionamento del nostro ordinamento giuridico, perchè là dove non erano che incertezze dottrinali pone la norma scritta, la chiara e piena parola del diritto.

Si trattava di un problema formidabile; delimitare il campo della potestà normativa propria del potere esecutivo, in confronto a quella propria del Parlamento; disciplinare un fenomeno ormai imponente ed insopprimibile: la sempre crescente legiferazione per decreto-legge.

Il problema si presentava così grave, che insigni giuristi affermavano l'impossibilità di risolverlo per legge e dicevano che in questo argomento la miglior legge di quella che non fu mai scritta.

Ma il Governo nazionale questa legge l'ha scritta, dimostrando, anche qui, di non indietreggiare di fronte ad alcun problema che sia maturo nella pubblica coscienza: dimostrando, anche qui, che, secondo una felice espressione dell'onorevole Federzoni, il còmpito del fascismo è, ora, quello di esaurire l'impeto rivoluzionario nell'esercizio della legalità, esercizio che presuppone la disciplina legale di ogni potere di fatto.

Qui, appunto, in materia di decreti-legge, il Governo aveva un potere di fatto, un potere illimitato ed incontrollato. Il Governo tramuta questo potere in un potere giuridico, lo disciplina, ed ogni disciplina giuridica consiste, come sapete, in limiti, in controlli, in sanzioni.

E difatti il disegno di legge riordina e determina la facoltà normativa, rende possibile al Parlamento un pronto giudizio sui decreti-legge, ne fissa il carattere di straordinarietà e di provvisorietà sotto la perentoria sanzione della decadenza, rende possibile anche il sindacato dell'autorità giudiziaria, quel sindacato che sinora il magistrato, e secondo me correttamente, si era interdetto.

La Commissione ha pienamente approvato questi principî informatorî del disegnodi legge, alla cui base sta, onorevoli colleghi, una concezione concreta e viva del potere esecutivo. Esso è il potere centrale dello Stato. Gli altri poteri costituiscono altresì manifestazioni della sovranità; ma l'esecutivo riassume in sè la continuità della vita. della Nazione, ha funzioni complesse ed. estese, che tendono sempre più ad estendersi e a complicarsi. Esso ha bensì un limite, che consiste nell'ordinamento giuridico statuale, come risulta dalle costituzioni, dalle leggi, dalle consuetudini, ma entro questo limite ha la grande responsabilità dell'azione, che è iniziativa e attuazione, deve assicurare in ogni momento le condizioni fondamentali della convivenza, l'ordine, la tranquillità sociale, e tendere incessantemente al progredire, al divenire della Nazione.

Il potere esecutivo è una cosa ben diversa secondo questa concezione, dal Gabinetto, dal Comitato esecutivo della maggioranza della Camera secondo la concezione parlamentaristica, che era una espressione fragile e sterile di gruppi, facenti capo a direttori di partiti, cioè ad irresponsabili.

Il Governo deve essere, è l'unità, la personalità e la continuità dello Stato. Il Re, suprema espressione della sovranità, partecipa agli altri poteri, ma è sopratutto il